



Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale

A.C. 788, A.C. 1649

Dossier n° 240 - Schede di lettura
23 gennaio 2024

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	788	1649
Titolo:	Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale	Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale
Iniziativa:	Parlamentare	Parlamentare
Primo firmatario:	Caretta	Carloni
Numero di articoli:	9	9
Date:		
presentazione:	19 gennaio 2023	15 gennaio 2024
assegnazione:	26 aprile 2023	22 gennaio 2024
Commissioni competenti:	XIII Agricoltura	XIII Agricoltura
Sede:	referente	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, V Bilancio e Tesoro, VII Cultura, X Attività produttive, XIV Politiche UE e Commissione parlamentare per le questioni regionali	I Affari Costituzionali, V Bilancio e Tesoro, VII Cultura, X Attività produttive, XIV Politiche UE e Commissione parlamentare per le questioni regionali

Contenuto

Le proposte di legge [A.C. 788](#) e [A.C. 1649](#) recanti "*Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale*" si compongono entrambe di **9 articoli**. Esse presentano analogo contenuto.

Le predette proposte ripropongono, in parte, il testo della proposta di legge A.C. 2859 presentata nel 2021, il cui *iter* parlamentare non è stato concluso.

L'**articolo 1** individua **finalità** e **oggetto** delle proposte di legge in esame. Tra le finalità si ricordano:

- 1) la **valorizzazione** della produzione birraia artigianale italiana e dei suoi metodi di lavorazione;
- 2) l'**incentivazione** della **coltivazione** e della **qualità** della lavorazione delle materie prime per la produzione birraia artigianale, con particolare riferimento alla produzione nazionale di **orzo** e di **luppolo**;
- 3) la **promozione della qualificazione** delle competenze professionali degli operatori del settore;
- 4) la **promozione** dello sviluppo dell'associazionismo economico e della cooperazione tra le imprese del comparto;
- 5) la **promozione di una corretta informazione** del consumatore, della ricerca applicata per il settore e del miglioramento delle condizioni di produzione, di trasformazione e di commercializzazione dell'orzo, del luppolo e dei loro derivati.

L'**articolo 2** contiene le **definizioni** di:

a) «**birra artigianale**»: con la quale si intende la birra avente i requisiti indicati dall'articolo 2, comma 4-*bis*, primo periodo, della legge n. 1354 del 1962;

b) «**birra artigianale da filiera agricola italiana**»: birra artigianale prodotta con almeno il **51 per cento di orzo e di luppolo di produzione italiana**.

La nozione di "birra artigianale" è contenuta nella [legge 28 luglio 2016, n. 154](#) (collegato agricolo), che al Capo V reca "*Disposizioni in materia di produzione della birra artigianale*". L'articolo **35**, che modifica l'art. 2 della legge n. 1354 del 1962 inserendo il comma 4 bis definisce:

- **birra artigianale**, la birra prodotta da piccoli birrifici indipendenti e **non sottoposta**, durante la fase di produzione, a **processi di pastorizzazione e di microfiltrazione**;

- **piccolo birrifico indipendente**, il birrifico legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrifico; che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrifico; che non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui; e la cui produzione annua non supera 200.000 ettolitri, includendo in questo quantitativo le quantità di birra prodotte per conto di terzi.

L'**articolo 36** della stessa legge n. 154 del 2016 disciplina la **filiera del luppolo** prevedendo che il Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, compatibilmente con la normativa europea, favorisce il miglioramento delle condizioni di produzione, trasformazione e commercializzazione del luppolo e dei suoi derivati.

Si ricorda che In favore del **settore della birra**, per i piccoli birrifici artigianali con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri, l'aliquota di **accisa ridotta del 50 per cento** è stata estesa al **2023**. Inoltre, è stata estesa al medesimo anno **2023** l'aliquota di **accisa ridotta** (del 30 o del 20 per cento, secondo il volume della produzione) già disposta nel 2022 in favore dei **piccoli birrifici**, ovvero con produzione da 10.000 a 60.000 ettolitri. Le disposizioni in commento rideterminano poi la misura generale dell'accisa sulla birra, **abbassandola** da 2,99 a **2,97 euro per l'anno 2023** e riportando la misura a 2,99 euro per ettolitro e per grado-Plato a decorrere dal 2024 (articolo 15-bis, D.L. 198/2022).

In favore del **settore della birra**, per i piccoli birrifici artigianali con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri, l'aliquota di **accisa ridotta** del 50 per cento è stata estesa al 2023. Inoltre è stata estesa al medesimo anno 2023 l'aliquota di accisa ridotta (del 30 o del 20 per cento, secondo il volume della produzione) già disposta nel 2022 in favore dei piccoli birrifici, ovvero con produzione da 10.000 a 60.000 ettolitri. Le disposizioni in commento rideterminano poi la misura generale dell'accisa sulla birra, **abbassandola** da 2,99 a **2,97 euro per l'anno 2023** e riportando la misura a 2,99 euro per ettolitro e per grado-Plato a decorrere dal 2024 (articolo 15-bis, D.L. n. 198 del 2022).

Già in passato l'articolo 68-quater del decreto-legge n. 73 del 2021, cosiddetto Sostegni-bis (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021), aveva riconosciuto un contributo a fondo perduto, per l'anno 2021, in favore dei piccoli birrifici che producono birra artigianale. Il predetto contributo è pari a 0,23 euro per litro di birra complessivamente preso in carico rispettivamente, nel registro della birra condizionata ovvero nel registro annuale di magazzino nell'anno 2020, sulla base dei dati riportati nella dichiarazione riepilogativa che è annualmente presentata, dagli stessi micro birrifici, all'Ufficio dogane e monopoli territorialmente competente. In attuazione della predetta disposizione, è stato adottato il decreto ministeriale 23 dicembre 2021, recante "*Criteria e modalita' di attuazione dell'intervento agevolativo in favore dei birrifici artigianali*".

Si fa presente, che, la **Regione Lombardia**, al fine di valorizzare la produzione della birra artigianale e le relative tradizionali metodologie di lavorazione sul territorio regionale, ha recentemente approvato la legge regionale n.32 del 28 dicembre 2022 "*Promozione e valorizzazione della filiera agroalimentare brassicola regionale*": che istituisce il registro dei microbirrifici e dei microbirrifici agricoli aventi stabilimento di produzione nel territorio regionale; riporta la definizione di birra artigianale, microbirrifico e microbirrifico agricolo; stabilisce le modalità per la cessione da parte dei microbirrifici dei propri prodotti; individua gli interventi regionali finalizzati a valorizzare la birra artigianale prodotta nelle filiere agroalimentari lombarde e a promuoverne il consumo responsabile ed informato; prevede l'incentivazione da parte della Regione della costituzione di marchi collettivi destinati ai microbirrifici iscritti al registro istituito dalla legge. Anche la **Regione Umbria** ha approvato, di recente, la legge n. 11 del 2023 inerente "*Misure per la valorizzazione e la promozione della birra artigianale ed agricola*" volta a definire, tra l'altro, la qualificazione e la formazione professionale degli operatori, la vendita diretta della birra nonché ad istituire la Giornata della birra artigianale ed agricola dell'Umbria.

L'**articolo 3** prevede, al **comma 1**, l'adozione - con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste -, di un **disciplinare di produzione** della birra artigianale da filiera agricola italiana (ossia, secondo le previsioni del comma precedente di birra artigianale prodotta con almeno il 51 per cento di orzo e di luppolo di produzione italiana. Al **comma 2**, si prevede che le Regioni, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, possono istituire **marchi di tutela**, nonché adottare disciplinari di produzione e di certificazioni di rispetto di requisiti di prodotto o di processo per determinati tipi di birra artigianale, al fine di stimolarne la diffusione nel territorio nazionale. Il **comma 3**, statuisce che il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste adotta iniziative di promozione economica delle produzioni di cui al comma 1 del presente articolo. I **commi 4 e 5** stabiliscono che il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste promuove i marchi e i disciplinari di cui al comma 2 nonché l'adesione ai sistemi di certificazione, internazionalmente riconosciuti, idonei a sviluppare le produzioni brassicole artigianali.

L'**articolo 4** istituisce, al **comma 1**, un **Tavolo tecnico della birra artigianale**, al fine di coordinare, promuovere e valorizzare le produzioni di birra artigianale al quale sono attribuite le seguenti funzioni (**comma 3**):

- a) coordinamento delle attività di filiera e delle politiche nazionali e locali per il settore;
- b) promozione e internazionalizzazione del settore e della filiera;

- c) studio delle varietà di orzo e luppolo coltivate nel territorio nazionale;
- d) attività consultiva e di indirizzo relativa alla redazione del Piano di cui all'articolo 5;
- e) promozione di progetti di ricerca e sviluppo delle filiere agricole legate alla produzione brassicola, anche in collaborazione con università ed enti di ricerca.

Il **comma 4** stabilisce che i componenti del Tavolo sono nominati con **decreto** del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e durano in carica tre anni. Il **comma 5**, descrive la **composizione** del Tavolo. Ne fanno parte, tra gli altri, due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, uno dei quali con funzioni di presidente. Il **comma 6** specifica che possono essere invitati ai lavori del suddetto Tavolo, in qualità di osservatori, rappresentanti: di associazioni e consorzi nazionali del settore agricolo e di università ed enti di ricerca. Il **comma 7**, infine, stabilisce che il Tavolo può avvalersi anche di gruppi di lavoro interni, costituiti da soggetti scelti tra quelli indicati ai commi 5, lettere e) e f), e 6, nonché di altri esperti del settore

L'**articolo 5** detta disposizioni inerenti il **Piano nazionale di sviluppo della filiera brassicola italiana**. Il **comma 1** stabilisce il suddetto Piano è adottato con **decreto** del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Il **comma 2** precisa che il Piano è lo strumento programmatico strategico del settore brassicolo, destinato a fornire alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano gli indirizzi sulle misure e sugli obiettivi di interesse del settore, a cui le medesime possono fare riferimento nello sviluppo delle politiche regionali di settore e che possono essere recepiti anche nei singoli piani di sviluppo rurale (PSR). Il **comma 3** specifica **durata** (triennale) e **contenuti** del Piano. Il Piano in particolare, individua gli elementi di maggior rilievo per promuovere l'economicità e la produttività del settore brassicolo, con particolare riguardo all'aggiornamento normativo, alla formazione professionale, alla qualità e alla valorizzazione dei prodotti, alla ricerca e alla sperimentazione, all'innovazione tecnologica, alla migliore gestione dei fattori produttivi, alla promozione di coltivazioni di orzo e di luppolo autoctone nonché di installazioni a basso impatto ambientale ed elevata sostenibilità, alle certificazioni di processo e di prodotto, alla comunicazione, alle iniziative promozionali, all'internazionalizzazione, alla logistica e alla promozione di azioni di informazione a livello europeo. Il **comma 4** individua ulteriori finalità del Piano quali l'adozione di interventi volti alla ristrutturazione e l'ammodernamento degli impianti per la produzione e per la conservazione della birra artigianale nonché per la coltivazione e per la produzione dell'orzo e del luppolo. Il **comma 5** autorizza la **spesa** di 450.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 ai fini del finanziamento della ricerca e la concessione di agevolazioni nell'ambito delle filiere produttive brassicole, secondo le indicazioni inserite nel Piano sulla base delle proposte dal Tavolo di cui all'articolo 4.

L'**articolo 6** reca disposizioni in materia di **Piani di comunicazione e promozione**. Il **comma 1** prevede che il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in coerenza con gli obiettivi indicati dal Tavolo, predispone un **Piano nazionale di comunicazione e di promozione** nel quale sono individuati in modo organico gli **interventi** e le **iniziative** per la valorizzazione del settore brassicolo artigianale. Il **comma 2** autorizza la spesa di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 per il finanziamento delle attività della disposizione in esame.

L'**articolo 7** introduce disposizioni inerenti la definizione di **criteri di premialità** nell'ambito dei Piani di Sviluppo Rurali. Il **comma 1** stabilisce che il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, acquisito il parere del Tavolo, in base alle indicazioni del Piano di cui all'articolo 5 e d'intesa con le regioni interessate, individua **criteri di premialità nell'ambito dei PSR e dei Piani strategici**, in via prioritaria in favore delle organizzazioni dei produttori di birra artigianale, con preferenza per i produttori di birra artigianale da filiera agricola italiana, e dei produttori di orzo e di luppolo, che presentino progetti integrati per lo sviluppo delle microfiliere. Il medesimo Ministro individua altresì, in accordo con le regioni interessate, specifiche misure e interventi destinati ai produttori di birra artigianale e ai coltivatori e produttori di orzo e di luppolo nell'ambito dei PSR, al fine di sostenere lo sviluppo del settore a livello locale. Il **comma 2** prevede che le regioni danno attuazione alle disposizioni del comma 1 nei rispettivi PSR annuali e pluriennali.

L'**articolo 8** detta disposizioni in materia di **concorsi di idee** per imprese e giovani diplomati e laureati. Il **comma 1** stabilisce che il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nell'ambito del Piano di cui all'articolo 5, nel limite delle risorse stanziato dal comma 5 del medesimo articolo bandisce concorsi di idee destinati alle imprese e ai giovani diplomati o laureati in discipline attinenti alla produzione di birre artigianali e alla coltivazione di orzo o di luppolo.

L'**articolo 9** reca la **clausola di copertura finanziaria**.

Relazioni allegare o richieste

Le proposte di legge in esame sono entrambe corredate di apposite Relazioni Illustrative.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La proposta di legge in esame ha ad oggetto la **promozione** e la **valorizzazione** della **birra artigianale**. L'attività di produzione della birra è considerata - come quella di produzione del vino - **attività connessa all'agricoltura** ai sensi del terzo comma dell'art. 2135 c.c. rientrando tra le attività esercitate dall'imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli, alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio nonché quelle di ricezione ed ospitalità.

Si ricorda che l'**agricoltura** intesa come attività di produzione che si estrinseca, a norma dell'articolo 2135 del codice civile, nella coltivazione del fondo, nella selvicoltura e nell'allevamento di animali, rientra nella competenza residuale delle Regioni, non essendo menzionata tra le materie di competenza esclusiva statale o concorrente tra lo Stato e le regioni dall'articolo 117 della Costituzione.

Tuttavia, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha chiarito che la competenza residuale regionale non rileva quando l'intervento legislativo interessi materie che, seppur incidenti nel comparto agricolo, sono nominate dall'articolo 117 della Costituzione tra le competenze statali e concorrenti. Il riferimento è, in particolare, ai vincoli derivanti dall'ordinamento UE che limita sia la potestà statale che quella regionale, alle materie di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma), quali la tutela della concorrenza (lett. e), l'organizzazione amministrativa (lett. g), l'ordinamento civile e penale (lett. l.), la profilassi internazionale (lett. q), e la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (lett. s).

Si ricorda, infine, che, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, sono materie di competenza concorrente che interessano il comparto agricolo: il commercio con l'estero, la tutela e la sicurezza del lavoro, l'istruzione e la formazione professionale, la tutela della salute, la ricerca e il sostegno all'innovazione, l'alimentazione e gli enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

Analisi di impatto di genere

Con riferimento alla presenza femminile nel settore agricolo, e, in particolare, al numero delle aziende agricole a conduzione femminile operanti sul nostro territorio, appare opportuno riportare - qui di seguito - alcuni dati sul **numero di imprenditrici e lavoratrici che operano nel settore primario**.

Secondo il [V Rapporto Unioncamere sull'imprenditoria femminile](#) - alla cui lettura integrale si rimanda - con riferimento al settore dell'**agricoltura** - su un totale di **700 mila** imprese complessive rilevate nel **2021** in tale settore, **206.938** sono "**imprese femminili**". Tali imprese (come mostrano i grafici a pag. 88) hanno sopportato meglio di quelle maschili gli effetti derivanti dalla pandemia da Covid 19 in quanto nel 2022 hanno registrato un aumento di fatturato; esse, tuttavia, hanno mostrato una minore propensione ad investire nel digitale e nella sostenibilità ambientale.

Il predetto Rapporto - alla pag. 5 - prevede che **siano qualificate femminili**:

- le imprese individuali di cui siano titolari donne ovvero gestite da donne;
- le società di persone in cui la maggioranza dei soci è di genere femminile;
- le società di capitali in cui la maggioranza delle quote di partecipazione sia nella titolarità di donne, ovvero in cui la maggioranza delle cariche sia attribuita a donne, ovvero le imprese in cui la media tra le quote di partecipazione nella titolarità di donne e le quote delle cariche attribuite a donne risulti superiore al 50%;
- le imprese cooperative in cui la maggioranza dei soci sia di genere femminile.

In base ai dati riportati nell'[Annuario dell'agricoltura del CREA per l'anno 2022](#), l'**imprenditoria femminile** nel settore primario interessa circa il **31% delle imprese**, percentuale che si mantiene costante dal 2010 (confermata anche dai dati realtivi al 2022). Emerge, inoltre, che il contributo lavorativo dei capi azienda di genere femminile, in termini di presenza media in azienda, risulta aumentato rispetto al 2010, quando soltanto il 7,6% dedicava oltre 200 giornate lavorative in un anno e la maggioranza (il 60,9%) lavorava fino a 30 giornate in un anno.

Quanto ai più recenti interventi legislativi in materia si ricorda che la legge di bilancio 2020 ha istituito il **Fondo rotativo per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura** con una dotazione iniziale di 15 milioni di euro per il **2020** ([L. n. 160/2019](#), art. 1, co. 504-506). Con il [D.M. 9 luglio 2020](#) sono stati definiti i criteri e le modalità di concessione dei mutui a tasso zero nel limite di 300.000 euro, per la durata massima di quindici anni comprensiva del periodo di preammortamento, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato. Per il 2022 le risorse a favore delle attività riservate all'imprenditoria giovanile e femminile sono pari a 15 milioni di euro e in particolare in favore delle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione femminile le risorse del Fondo rotativo sono state incrementate di **5 milioni** di euro per il 2022 (art. 1, comma 523-524, [L. n. 234/2021](#)). Con [D.M. 20 luglio 2022](#) sono state emanate le misure in favore dell'auto-imprenditorialità giovanile e femminile in agricoltura. Più di recente

l'art. 1, comma 301, [L.n. 197/2022 \(legge di bilancio 2023\)](#) ha previsto a favore dell'**imprenditoria giovanile e femminile** - di cui al titolo I, capo III, del [D.Lgs. n.185/2000](#), uno stanziamento di **20 milioni** di euro.

Con riferimento ai dati inerenti l'industria delle bevande in Italia, nell'analisi condotta dall'[Annuario del Crea 2022](#) - pubblicato a dicembre 2023 - emerge che la **birra** ha registrato un **incremento dell'indice di produzione** di 4 punti dal 2021 al 2022, diversamente dal comparto più importante per fatturato, quella della produzione dei vini che ha visto decrescere il proprio indice di ben 5,4 punti rispetto al 2021 (pag..41 - 42 dell'Annuario Crea). Nel settore delle bevande si contano 4.511 imprese registrate e 3849 attive. Le imprese artigiane dell'industria alimentare e delle bevande rappresentano il **62% del totale delle imprese attive**. Inoltre, il tasso di variazione delle imprese artigiane dell'industria alimentare ha segnato nel 2021 una contrazione dell'1,2%, mentre le bevande hanno registrato invece una variazione positiva del 1,5% ; tale dato conferma il *trend* positivo del comparto negli ultimi quattro anni.